

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3536

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORTUNA, BERTOLDI, SCALFARI, MUSSA IVALDI VERCELLI, LEPRE, BALLARDINI, QUERCI, DELLA BRIOTTA, BALDANI GUERRA

Presentata il 15 luglio 1971

Norme speciali di tutela del gruppo linguistico sloveno

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha il dichiarato scopo di indicare, in ossequio all'articolo 6 della legge fondamentale della Repubblica, norme speciali di tutela per il gruppo linguistico sloveno nella Regione autonoma a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

È un atto democratico di grande rilievo, è una necessaria dimostrazione di civiltà e di fraterna convivenza di popoli che pacificamente lavorano e collaborano nell'ambito dello Stato.

Si statuisce (articolo 1) la parificazione della lingua slovena a quella italiana (che è la lingua ufficiale) nelle zone mistilingui di Trieste, Gorizia ed Udine, zone che saranno delimitate dalla Regione.

Si stabiliscono le facoltà dei cittadini di lingua slovena di usare tale lingua negli or-

gani elettivi e nei loro rapporti con uffici ed enti (articolo 2).

Vi sono apposite prescrizioni per le amministrazioni scolastiche (articoli 3, 4, 5 e 6) e per enti, istituzioni, associazioni varie (articolo 7).

All'articolo 10 si prevedono indicazioni per le assunzioni, in vari organismi, di cittadini che conoscano e la lingua italiana e quella slovena. Mentre agli articoli 11, 12, 13 si considerano le formazioni dei piani di programmazione, urbanistici e regolatori.

Numerose altre norme dirette a tutelare il gruppo linguistico sloveno sono appositamente specificate nel progetto; è perciò auspicabile che il Parlamento voglia sollecitamente dar corso all'esame del provvedimento, atteso con ansia e grande fiducia dalle popolazioni del confine nord-orientale della nostra Patria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nelle zone mistilingui delle province di Trieste, Gorizia e Udine la lingua slovena è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato.

La delimitazione delle zone mistilingui nelle suddette province viene demandata, giusto articolo 24 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

ART. 2.

I cittadini di lingua slovena delle zone mistilingui delle province di Trieste, Gorizia e Udine hanno facoltà di usare la loro lingua negli organi elettivi di qualsiasi grado, nei loro rapporti con gli organi e gli uffici degli enti locali — regionali, provinciali, comunali, consorziali — con gli organi e gli uffici periferici dello Stato, con gli uffici giudiziari e gli enti e le persone concessionari di servizi pubblici.

A loro volta gli organi e gli uffici di cui al comma precedente usano negli atti, nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente o dell'atto promosso.

ART. 3.

Le norme della legge 19 luglio 1961, n. 1012, hanno efficacia in tutte le zone mistilingui delle province di Trieste, Gorizia e Udine.

ART. 4.

Fatti salvi gli effetti dell'articolo precedente, il Ministero della pubblica istruzione nomina per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua slovena delle zone mistilingui delle province di Trieste, Gorizia e Udine, ferme restando le competenze e le attribuzioni del sovrintendente scolastico regionale e dei rispettivi provveditorati agli studi provinciali, un vicesovrintendente regionale, scegliendolo da una terna formata dai rappresentanti, per l'occasione riuniti, del gruppo linguistico sloveno nel consiglio scolastico regionale ed in quelli provinciali di Trieste, Gorizia e Udine. Ferme

restando le norme in vigore per il personale insegnante e quello amministrativo scolastico nelle scuole in lingua slovena in quanto a parità di trattamento giuridico ed economico con le corrispondenti scuole in lingua italiana, viene riconosciuto il principio della sua stabilità nei ruoli della scuola slovena, per cui ogni provvedimento in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari viene preso solo dopo aver sentito il vicesovrintendente regionale per le scuole in lingua slovena ed i rappresentanti, per l'occasione riuniti, del gruppo linguistico sloveno nei consigli scolastici provinciali, rispettivamente nei consigli provinciali di disciplina.

Il personale insegnante e quello amministrativo scolastico della scuola in lingua slovena viene scelto per titoli ed esami tra gli appartenenti al gruppo linguistico sloveno.

ART. 5.

Il gruppo linguistico sloveno è rappresentato nei consigli scolastici provinciali di Trieste, Gorizia e Udine.

I rappresentanti degli insegnanti sloveni nei consigli scolastici provinciali di cui al comma precedente vengono designati, mediante elezione, dal personale insegnante sloveno.

I rappresentanti del gruppo linguistico sloveno nei consigli scolastici provinciali, oltre a svolgere i compiti previsti dalla legge, vengono riuniti in sessione comune interprovinciale, oltre che nei casi previsti dall'articolo 5 della presente legge, anche per esprimere parere obbligatorio sulla istituzione e soppressione di scuole, sui programmi ed orari, sulle materie d'insegnamento e loro raggruppamento.

ART. 6.

Le istituzioni scolastiche del gruppo linguistico sloveno verranno adeguate alle riforme dell'ordinamento scolastico nazionale ed alle esigenze del gruppo linguistico stesso previo parere obbligatorio dei rappresentanti riuniti degli insegnanti sloveni nei consigli scolastici provinciali.

ART. 7.

Gli enti, le istituzioni, le associazioni, le organizzazioni, le istituzioni folcloristiche, ricreative e sportive, le organizzazioni, i comitati culturali nonché l'ente radiotelevisivo, la

stampa e le pubblicazioni del gruppo linguistico sloveno sono oggetto di attenta cura da parte dello Stato. Le loro necessità materiali e finanziarie sono soddisfatte, oltre che attraverso i fondi di bilancio degli enti locali, organi pubblici e istituzioni pubblicistiche competenti per territorio e materia in proporzione alla loro attività ed ai loro bisogni, anche dai fondi dei ministeri competenti per materia ed attività.

ART. 8.

Il governo nazionale metterà a disposizione della comunità slovena nelle zone mistilingui, pubblici edifici, provvedendo se necessario, alla loro costruzione, da destinarsi a sedi di associazioni, istituti ed enti minoritari, nonché quali centri di attività culturale e sociale della minoranza stessa.

La gestione di detti centri verrà assunta dai comuni i quali stanzieranno nei loro bilanci il relativo capitolo quale voce di spesa obbligatoria.

ART. 9.

Le norme di cui agli articoli 2 e 3 vengono applicate, in quanto compatibili ed in via interpretativa, anche alla toponomastica territoriale, geografica, viaria, comunale, cittadina delle zone mistilingui.

Le stesse norme vengono applicate per gli avvisi annunci, atti pubblici, degli enti, organi e uffici enumerati nell'articolo 3.

Salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 ed al presente articolo è ammesso l'uso anche disgiunto della lingua slovena.

ART. 10.

Per dar modo al gruppo linguistico sloveno di realizzare il proprio sviluppo in sostanziale parità, nelle assunzioni di personale negli enti, organi ed uffici pubblici, nonché nei pubblici servizi delle zone mistilingui viene data precedenza, a parità di condizioni e di requisiti, ai cittadini che conoscono la lingua italiana e quella slovena.

Per dare esecuzione alla norma di cui al comma precedente, nei concorsi di qualsiasi tipo e nelle chiamate per titoli ed esami, per soli titoli o soli esami, viene espletata una prova scritta e orale valutativa della conoscenza della lingua slovena.

Il personale in servizio con conoscenza delle lingue italiana e slovena viene in via di massima destinato a svolgere le proprie funzioni e la propria attività nelle zone mistilingui.

ART. 11.

I piani di programmazione economico-sociale a qualsiasi livello nazionale, regionale, provinciale, consorziale, comunale ecc. e le loro esecuzioni concernenti anche le zone mistilingui delle province di Trieste, Gorizia e Udine devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico delle zone suddette; a tal fine verrà immesso negli organi competenti un numero adeguato di rappresentanti del gruppo linguistico sloveno da scegliersi attraverso consultazioni con i gruppi, enti ed organizzazioni politico-sociali in cui i cittadini di lingua slovena operano, affinché possano esprimere la loro opinione e contribuire alle decisioni in merito.

ART. 12.

Le norme di cui all'articolo precedente sono da osservarsi anche in ordine ai piani urbanistici.

ART. 13.

I piani regolatori intercomunali e comunali, nonché i piani particolareggiati delle zone mistilingui debbono adeguarsi alle norme ed ai principi di cui all'articolo 12.

ART. 14.

Per salvaguardare il carattere specifico delle zone mistilingui delle province di Trieste, Gorizia e Udine, e svilupparle in modo organico nel contesto dello sviluppo economico e sociale del paese, gli organi periferici dello Stato e gli enti pubblici di carattere centrale, interregionale o interprovinciale, gli organi e gli enti regionali, provinciali, intercomunali, consorziali, comunali, i servizi pubblici, i concessionari di pubblici servizi, rivolgono, nelle loro attività sociali, economiche, finanziarie, culturali, particolare cura alle esigenze ed ai bisogni del gruppo linguistico sloveno.

A tal fine vengono immessi negli organi decisionali e consultivi anche rappresentanti del gruppo linguistico sloveno, scegliendoli attraverso consultazioni con i gruppi, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali in cui i cittadini di lingua slovena operano.

Il gruppo linguistico sloveno ha il diritto di sviluppare in ambito comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale e regionale senza limitazioni tutte le attività economiche, sociali, finanziarie e bancarie.

ART. 15.

I segretari comunali, i funzionari, i dirigenti dei servizi pubblici intercomunali e comunali anche di tipo consortile nei comuni e nei rioni cittadini delle zone mistilingui in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico sloveno devono venir scelti e nominati tra i candidati la cui lingua materna è la slovena, fermi restando i principi e le norme dell'articolo 11.

ART. 16.

Provvedimenti e atti di qualsiasi genere, tanto pubblici che privati, che comportino il pericolo di assimilazione nazionale del gruppo linguistico sloveno mediante alterazione delle specifiche peculiarità delle zone mistilingui sotto il profilo etnico, storico, culturale e sociale potranno venire impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria per lesione degli interessi del gruppo etnico sloveno.

L'autorità giudiziaria potrà cautelativamente sospendere l'efficacia del provvedimento o atto impugnato.

ART. 17.

Le spese che gli organi degli enti centrali e periferici dello Stato, gli organi e gli enti locali a qualsiasi livello, i concessionari di servizi pubblici sosterranno nell'esecuzione e nell'osservanza delle norme della presente legge verranno ascritte a carico dei bilanci corrispondenti e competenti quale spesa obbligatoria.

ART. 18.

Allo scopo di dare esecuzione regolamentare alle disposizioni della presente legge e di approntare o proporre gli strumenti amministrativi e legislativi necessari allo sviluppo tutelato del gruppo linguistico sloveno viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione consultiva in via obbligatoria di 9 membri di cui 4 appartenenti al gruppo linguistico sloveno. I membri di detta commissione rimarranno in carica per 5 anni e potranno venire riconfermati.

ART. 19.

I cittadini, gli interessati ed i loro discendenti, che hanno dovuto cambiare o abbiano subito il cambiamento del proprio cognome o del cognome dei propri ascendenti hanno la facoltà di riavere il cognome originario mediante proposizione di domanda esente da qualsiasi onere tributario corredata della documentazione attestante il cognome d'origine, presentata al tribunale del luogo dove hanno la residenza.

Parimenti i cittadini cui è stato imposto il nome nella forma italiana hanno diritto di ottenere con le modalità di cui al comma precedente, il cambiamento del nome nella forma slovena.

Le domande vengono evase entro 30 giorni dalla presentazione.

ART. 20.

Vengono riaperti per gli appartenenti al gruppo linguistico sloveno i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento di qualifiche di perseguitato politico, partigiano o deportato.

Vengono altresì aperti i termini per la ricostruzione delle carriere dei dipendenti pubblici equiparati appartenenti al gruppo linguistico sloveno che siano stati trasferiti, posti in quiescenza, licenziati, puniti in via disciplinare o comunque discriminati nel periodo dal novembre 1918 al ripristino della amministrazione italiana sulle zone mistilingui, ovvero abbiano dovuto abbandonare il territorio della repubblica per motivi nazionali o politici.

Vengono riveduti, su domanda, i casi di perdita di cittadinanza e residenza a causa di motivi politici e nazionali.

Le domande dovranno essere proposte entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e verranno evase entro 6 mesi dalla presentazione.

ART. 21.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.